RIORDINO DELLA FINANZA DEGLI ENTI TERRITORIALI

Art. 21

Sanzioni - Imposta suppletiva Soggetti obbligati al pagamento

Per l'omissione o il ritardato pagamento dell'imposta prevista dall'articolo 20 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni. L'imposta suppletiva e la eventuale soprattassa devono essere richieste, a pena di decadenza, entro lo stesso termine previsto per richiedere il pagamento dell'imposta erariale in via suppletiva. Al pagamento dell'imposta provinciale e della soprattassa sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse le formalita' sono eseguite.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1993, non più in vigore dal 1 gennaio 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordino della finanza degli enti territoriali
Estremi	Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
Titolo	II — Tributi provinciali
Capo	II — Imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-504-1992/art-21-sanzioni-imposta-suppletiva-soggetti-obbligati-al-pagamento/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it